



Rag. Franco Peruzzi	Consulente del lavoro
Dott. Franca Peruzzi	Consulente del lavoro
Rag. Giovanni Peruzzi	Consulente del lavoro
Rag. Stefano Dani	Commercialista – Revisore Contabile
Rag. Raffaele Triggiani	Commercialista – Revisore Contabile
Dott. Fulvia Peruzzi	

CIRCOLARE BIMESTRALE
nr. 2/11 del 25.03.2011

SOMMARIO

[LEGGI DI STABILITÀ 2011](#)

[LA DETASSAZIONE](#)

[FESTIVITÀ DEL 17 MARZO E 25 APRILE 2011](#)

[LA CONTRIBUZIONE AGLI ENTI BILATERALI](#)

[ASSUNZIONE DI LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITÀ](#)

[IL DISTACCO DEL LAVORATORE](#)

[NUOVI VALORI PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI](#)

[L'AVVISO DELL'INPS È TITOLO ESECUTIVO](#)

[IL SISTEMA DELLE DELEGHE INPS](#)

[ASSUNZIONI A TERMINE IN SOSTITUZIONE DI MATERNITÀ'](#)

[CERTIFICAZIONE MEDICA DI MALATTIA DEL LAVORATORE](#)

[ASSISTENZA FISCALE – NEL 2011 INVIO DEI 730-4 AI DATORI DI LAVORO DIRETTAMENTE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE](#)

[CONTRIBUTI 2011 ARTIGIANI E COMMERCianti – GESTIONE SEPARATA](#)

[LA GIURISPRUDENZA](#)

SCADENZARIO LAVORO: [MARZO 2011](#), [APRILE 2011](#) E PRIMI GIORNI DI [MAGGIO 2011](#)

LEGGE DI STABILITÀ 2011

La legge di stabilità 2011 (l. n. 220/2010) approvata in definitiva nello scorso mese di dicembre, non ha apportato grosse novità in materia di lavoro.

Nel prospetto che segue riportiamo una breve sintesi degli aspetti più interessanti per i datori di lavoro, riservandoci di trattare in modo più ampio specifici argomenti che comportano variazioni più incisive.

<p>Art. 1 c. 31 Cig in deroga</p>	<p>Viene prorogato anche per il 2011 il beneficio, riconosciuto ai datori di lavoro che assumono soggetti destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga, pari ad un contributo mensile corrispondente al trattamento cig che sarebbe ancora spettato al lavoratore. (Vedi Nostra Circolare Flash n. 16/2010)</p>
<p>Art. 1 c. 32 Disposizioni varie in materia di sostegno al reddito</p>	<p>Questo comma proroga per l'anno 2011 una serie di disposizioni che intervengono a sostegno dei lavoratori e delle imprese e che erano principalmente contenute nella l. n. 2/2009 di conversione del d.l. 185/2008.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Possibilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo legato alla riduzione o cessazione dell'attività, da piccole imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione della cigs (aziende con meno di 15 dipendenti) di iscriversi nelle liste di mobilità; b) Possibilità di utilizzare il contratto di solidarietà ex art. 5 c. 5 del D.l. n. 148/1993, da parte delle aziende non rientranti nella disciplina della cigs, anche in caso di licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo; c) I lavoratori licenziati o cessati da aziende non rientranti nella disciplina della cigs, possono ottenere un trattamento equivalente all'indennità di mobilità; (Questa disposizione come per il 2010 non risulta attiva nella Nostra regione) d) Viene prorogata la possibilità di accedere alla cigs e alla mobilità da parte delle imprese esercenti attività commerciali e alle agenzie di viaggio con più di 50 dipendenti e alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti; e) In caso di cessazione dell'intera azienda o di un settore o di uno o più stabilimenti, è possibile ricorrere alla cigs fino a 24 mesi;
<p>art. 1 c. 33 proroga per il 2011 di provvedimenti anti crisi</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) il trattamento di integrazione salariale spettante ai lavoratori oggetto di un contratto di solidarietà difensivo, viene elevato dal 60% al 80%; b) I lavoratori sospesi dal lavoro con ricorso alla cigs per cessazione totale o parziale dell'impresa o per procedura concorsuale o in mobilità, che intendono avviare un'attività imprenditoriale o di lavoro autonomo, possono ricevere anticipatamente l'intero trattamento spettante; c) I datori di lavoro possono impegnare i propri dipendenti destinatari di ammortizzatori sociali, in costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione con eventuale attività produttiva purché funzionale all'apprendimento;

	<p>d) I datori di lavoro che assumono soggetti ultracinquantenni in disoccupazione ordinaria, hanno diritto al pagamento della contribuzione ridotta in misura pari a quella dovuta per gli apprendisti;</p> <p>e) In caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori percettori di indennità di disoccupazione, il datore di lavoro ha diritto ad un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore per il numero di mensilità non ancora erogate;</p>
--	--

LA DETASSAZIONE

La legge n. 220 del 2010 ha ridefinito le modalità di attuazione dell'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione – per il periodo d'imposta 2011 – dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione di incrementi di produttività. (Vedi Circolare Flash n. 4/2011)

Da una prima lettura della norma, sembrava che le disposizioni che avevano regolato la detassazione per gli anni 2008/2009/2010, così come interpretate dalle circolari ministeriali n. 47 e 48/E del 2010, fossero semplicemente prorogate anche per il 2011, invece sono state apportate delle modifiche restrittive.

Per quanto concerne il periodo d'imposta 2011, l'art. 53, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 ha previsto l'applicazione del regime dell'imposta sostitutiva, entro il limite complessivo di 6.000,00 euro lordi, in favore dei lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore all'importo di 40.000,00 euro.

Tuttavia la norma di proroga, nell'innalzare da 35000 euro a 40000 euro il limite reddituale dell'anno precedente previsto per beneficiare dell' agevolazione ha nel contempo ristretto l'ambito oggettivo della disposizione limitandolo alle somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Il Ministero del lavoro e l'Agenzia Entrate sono intervenuti con la circolare n. 3/E del 14.2.2011 precisando quanto segue:

☞ La norma ha subordinato la concessione dell'agevolazione alla circostanza che la retribuzione premiale sia erogata in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali escludendo, quindi, dal beneficio fiscale, gli emolumenti premiali corrisposti sulla base di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro come poteva avvenire fino al 2010.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva è condizione sufficiente l'attestazione, da parte datoriale nella CUD che:

1. Le somme sono correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
2. **Le somme siano state erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale della cui esistenza il datore di lavoro, su richiesta, dovrà fornire prova.**

La circolare precisa che i contratti collettivi nazionali di lavoro sono spesso intervenuti per definire gli elementi detassabili. Ora, come abbiamo visto, il riferimento alla contrattazione collettiva nazionale non è più condizione sufficiente per l'applicazione della detassazione ma nulla vieta che

eventuali accordi di secondo livello (territoriali, di settore, aziendali) recepiscono la normativa contenuta nella contrattazione nazionale rendendo quindi operativa l'agevolazione fiscale.

FESTIVITÀ DEL 17 MARZO E DEL 25 APRILE 2011

Festività del 17 marzo

Il D.I. del 18 febbraio 2011, ha posto fine alla discussione relativa alla festività del 17 marzo (ricorrenza del 150° anniversario dell'unità d'Italia) e relativo trattamento per i lavoratori dipendenti introdotta, per il solo anno 2011, nel novero delle festività nazionali.

Tale provvedimento ha infatti stabilito che il 17 marzo 2011 viene considerato festivo a tutti gli effetti previsti dalla legge.

Tale festività deve quindi essere trattata alla stessa stregua delle altre festività ordinariamente previste dalla legge.

Tuttavia, al fine di evitare oneri aggiuntivi per lo stato e per gli imprenditori privati, il decreto stabilisce che gli effetti giuridici e contrattuali previsti per la festività del 4 novembre, non si applicano a tale festività ma, in sostituzione, alla festività del 17 marzo.

Pertanto:

- il 17 marzo 2011 chiuderanno gli uffici pubblici, le scuole e i luoghi di lavoro;
- i lavoratori riceveranno il trattamento economico previsto per le festività ai sensi della legge n. 260/1949;
- in occasione del 4 novembre non sarà corrisposto ai lavoratori il trattamento economico ordinariamente previsto per tale festività.

Trattamento retributivo spettante ai lavoratori dipendenti:

- per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile, il corrispettivo della festività si intende già compreso nella retribuzione mensile;
- per i lavoratori pagati a ore, spetterà la retribuzione globale di fatto spettante per le ore di lavoro previste nel giorno;
- per i contratti che prevedevano la trasformazione della festività del 4 novembre in altrettante ore di permesso retribuito, il monte ore dei permessi relativi al 2011 verrà parimenti diminuito;
- per i lavoratori che presteranno la loro opera nella giornata del 17 marzo spetterà, oltre al trattamento previsto per la festività come sopra specificato, il corrispettivo delle ore di lavoro prestate maggiorate con le percentuali previste dal contratto collettivo per il lavoro festivo.

Festività del 25 aprile

Quest'anno abbiamo la coincidenza, nella medesima data, di due festività: lunedì dell'angelo e 25 aprile.

In base alle leggi che regolano il trattamento dovuto per le festività (l. n. 260/1949 e l. n. 90/1954) il trattamento dovuto per due festività coincidenti si somma.

Pertanto, in corrispondenza del 25 aprile, spetterà ai lavoratori il trattamento corrispondente a n. 2 festività.

Ovviamente, in caso di prestazione lavorativa in tale giornata, oltre al trattamento dovuto per le due festività, spetterà il corrispettivo delle ore di lavoro maggiorate delle percentuali previste dal ccnl per il lavoro festivo.

LA CONTRIBUZIONE AGLI ENTI BILATERALI

Con circolare n. 43 del 15 dicembre 2010, il Ministero del lavoro ritorna sulla questione relativa alla obbligatorietà della contribuzione prevista, dalla contrattazione collettiva, a carico dei datori di lavoro per finanziare gli enti bilaterali costituiti dalle parti firmatarie del contratto e finalizzati a fornire tutele aggiuntive ai lavoratori.

Con la circolare in esame il Ministero analizza il nuovo impianto della contrattazione collettiva che, dopo aver definito un sistema bilaterale volto a fornire tutele aggiuntive ai prestatori di lavoro, non impone l'obbligatorietà dell'iscrizione agli enti bilaterali **ma stabilisce che le medesime prestazioni garantite dagli enti possono essere garantite dai datori di lavoro anche mediante forme di assistenza sanitaria integrativa o attraverso una loro quantificazione in termini economici.**

In particolare i contratti del settore artigianato prevedono, in alternativa all'iscrizione e al versamento dei contributi all'ente bilaterale, l'erogazione di una somma mensile o il riconoscimento di analoghe prestazioni.

Tale impostazione contrattuale, conclude il Ministero, consente di comprendere queste disposizioni, nella parte economico/normativa del contratto collettivo esplicando quindi la loro efficacia sul rapporto diretto tra impresa e lavoratore.

Pertanto, una volta definito il diritto dello stesso a ricevere una determinata prestazione, la modalità attraverso la quale garantire il rispetto di questa disposizione contrattuale, può essere rimesso al datore di lavoro il quale può adempiere attraverso il versamento del relativo contributo all'ente bilaterale o tramite l'erogazione diretta del corrispettivo previsto dal contratto o, infine, mediante il riconoscimento della relativa prestazione.

ASSUNZIONE DI LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITÀ

L'INPS ha emanato il messaggio n. 32661 del 27 dicembre 2010 con il quale ha fornito un chiarimento in merito all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

Tale tipologia di contratto a termine, la cui durata non può eccedere 12 mesi comprensiva dell'eventuale proroga, è autonoma e aggiuntiva rispetto a quanto disposto dal Dlgs 368/2001, che richiede una causa specifica per ricorrere a tale tipologia contrattuale.

In pratica il requisito soggettivo del lavoratore iscritto alle liste, consente la stipula del contratto a tempo determinato.

In tali casi la contribuzione a carico del datore di lavoro è ridotta, nella misura prevista per gli apprendisti, per un massimo di 12 mesi.

La nota INPS precisa che il lavoratore iscritto alle liste di mobilità può essere assunto a termine anche per un periodo superiore a 12 mesi, in base ad una delle causali previste del Dlgs 368/2001.

In tal caso, però, i benefici contributivi potranno essere legittimamente fruiti solo per un periodo massimo di 12 mesi.

Anche in questo caso, qualora il contratto venga confermato a tempo indeterminato, le agevolazioni contributive saranno applicabili per ulteriori 12 mesi.

IL DISTACCO DEL LAVORATORE

Il Ministero del Lavoro con la risposta ad interpello n. 1 del 2 febbraio 2011, delinea gli elementi caratterizzanti il distacco al fine di valutare se, il luogo di svolgimento della prestazione da parte del lavoratore distaccato, sia vincolante ai fini della legittimità dello stesso.

Ebbene il Ministero sottolinea gli elementi essenziali definiti dall'art. 30 del Dlgs n. 276/2003:

- Interesse produttivo del distaccante – il distaccante deve avere un interesse preciso a distaccare il lavoratore; tale interesse non deve essere meramente economico e non deve consistere in una mera prestazione di lavoro a fronte di un corrispettivo economico; l'interesse deve essere specifico, rilevante, concreto e persistente;
- Temporaneità del distacco – la durata del distacco va posta in relazione con l'interesse del distaccante che deve persistere per tutta la durata del distacco; va sottolineato che la temporaneità significa che la durata deve essere predeterminata anche se per periodi prolungati;
- Esecuzione di una determinata attività – significa che il lavoratore deve essere adibito ad attività specifiche e funzionali al soddisfacimento dell'interesse del distaccante.

Questi, sostiene il Ministero, sono gli unici elementi essenziali che giustificano il distacco, durante il quale, la prestazione può essere resa anche in luoghi diversi dalla sede del distaccatario purché questo sia funzionale allo svolgimento dell'attività specifica.

Il Ministero cita, ad esempio, le attività di trasporto, manutenzione, controllo di impianti, attività di natura intellettuale, ecc.

NUOVI VALORI PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI

Con la circolare n. 25 del 4 febbraio 2011, l'INPS ha comunicato i valori di riferimento per il calcolo delle integrazioni salariali e della indennità di mobilità mentre, con la circolare n. 24 del 1 febbraio 2011, aggiorna i valori per la determinazione della contribuzione per l'anno 2011.

Riepiloghiamo i valori di maggiore interesse per la generalità dei datori di lavoro.

Indennità di mobilità e integrazioni salariali

I lavoratori sospesi dal lavoro con ricorso alla cassa integrazione, ricevono dall'INPS una indennità il cui ammontare massimo mensile viene aggiornato annualmente.

I valori validi per l'anno 2011 sono i seguenti:

	INDENNITÀ MENSILE IN EURO			
	AL LORDO DELLA RIDUZIONE DEL 5,84%		AL NETTO DELLA RIDUZIONE DEL 5,84%	
	Tutti i settori	Settore edile	Tutti i settori	Settore edile
Fino a Euro 1.961,80	906,80	1.088,16	853,84	1.024,61
Oltre Euro 1.961,80	1.089,89	1.307,87	1.026,24	1.231,49

Anche l'indennità di mobilità concessa ai lavoratori licenziati in seguito a procedure di mobilità viene aggiornata annualmente; i valori validi per il 2011 sono i seguenti:

	INDENNITÀ MENSILE IN EURO	
	AL LORDO DELLA RIDUZIONE DEL 5,84%	AL NETTO DELLA RIDUZIONE DEL 5,84%
Fino a Euro 1.961,80	906,80	853,84
Oltre Euro 1.961,80	1.089,89	1.026,24

Minimale di retribuzione imponibile

La contribuzione deve essere determinata su una retribuzione non inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva e comunque non inferiore al 9,5% del trattamento di pensione minimo valevole nell'anno.

Nel 2011 il trattamento minimo di pensione è pari a Euro 468,35; conseguentemente il minimale giornaliero applicabile alla generalità dei lavoratori è pari a Euro 44,49.

Riportiamo nella tabella che segue, i minimali per le principali categorie di lavoratori:

Settore	IMPORTI PER QUALIFICA					
	DIRIGENTE		IMPIEGATO		OPERAIO	
	EURO GIORNO	EURO MESE	EURO GIORNO	EURO MESE	EURO GIORNO	EURO MESE
INDUSTRIA	123,09	3.200,00	44,49	1.157,00	44,49	1.157,00
ARTIGIANATO			44,49	1.157,00	44,49	1.157,00
COMMERCIO CREDITO E ASSICURAZIONI	123,09	3.200,00	44,49	1.157,00	44,49	1.157,00
AGRICOLTURA	98,48	2.560,00	51,94	1.350,00	39,58	1.029,00
SPETTACOLO	100,98	2.625,00	44,49	1.157,00	44,49	1.157,00
AGENZIE DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA	CAPO UFF. E 1^ CAT.		IMP. 2^ E 3^ CAT			
	44,49	1.157,00	44,49	1.157,00		

Per i lavoratori impiegati con **contratto a tempo parziale** il minimale da rispettare sarà così determinato: minimale giornaliero moltiplicato per 6 giorni e diviso per il numero di ore ordinarie settimanali previste dal C.C.N.L. per i lavoratori a tempo pieno. In caso di orario settimanale contrattuale pari a 40 ore, il minimale orario sarà pari a Euro 6,67.

Limite minimo settimanale per l'accreditamento dei contributi

Esiste un importo minimo di retribuzione imponibile, richiesto per ogni settimana, per poter garantire la copertura contributiva ai fini pensionistici.

Tale limite per l'anno 2011 è pari a Euro 187,34 settimanali corrispondenti a 9.741,68 annui.

Altri valori

Tetto contributivo pensionabile - l'importo valevole per l'anno 2011 ammonta a Euro 93.622,00.

Tale limite massimo di retribuzione imponibile, interessa:

1. i lavoratori dipendenti privi di anzianità contributiva al 1.1.1996;
2. coloro che esercitano l'opzione per il sistema pensionistico contributivo;
3. i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata dell'INPS.

Contribuzione aggiuntiva dell'1% - il limite di retribuzione imponibile oltre il quale scatta l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico dei lavoratori passa a Euro 43.042,00 annui. Ricordiamo che questa disposizione si applica a tutti i regimi pensionistici che prevedono un'aliquota contributiva a carico del lavoratore inferiore al 10%.

La circolare INPS precisa che i datori di lavoro che hanno calcolato i contributi relativi al mese di gennaio 2011 in base ai vecchi valori, possono regolarizzare le posizioni, senza aggravio di ulteriori oneri, entro il 16.05.2011.

L'AVVISO DELL'INPS È TITOLO ESECUTIVO

Con circolare n. 168 del 30/12/2010 l'INPS spiega la novità introdotta dal DI 78/2010 in tema di riscossione dei contributi.

Ulteriori precisazioni sono state fornite dall'istituto con successivo messaggio n. 3881 del 16 febbraio 2011.

☞ **Dal 1 gennaio 2011, le somme dovute a qualunque titolo all'istituto, anche a seguito di accertamenti ispettivi, verranno recuperate mediante notifica di un avviso di addebito che l'INPS invia al contribuente e, contestualmente, agli Agenti per la riscossione per via telematica. Tale avviso acquista valore di titolo esecutivo.**

Si ricorda che fino al 31 dicembre 2010 l'INPS, per il recupero dei propri crediti, inviava ai contribuenti un avviso bonario che aveva la sola funzione di comunicare al destinatario l'ammontare e l'origine del credito assegnandogli un termine (di solito 30 giorni) entro il quale adempiere, qualora la pretesa fosse stata fondata, o di esibire atti o scritti volti a provare l'infondatezza della richiesta.

Tale comunicazione non aveva alcun valore esecutivo infatti, a fronte del mancato pagamento del debito da parte del contribuente, l'INPS doveva iscrivere a ruolo il credito e l'agenzia delle entrate si occupava del recupero previa emissione della cartella di pagamento.

Per i crediti derivanti da omissioni contributive derivanti da denunce periodiche o nei casi di tardato pagamento, l'INPS invierà ancora un avviso bonario invitando il contribuente ad adempiere prima dell'emissione dell'avviso di addebito che ha forza di titolo esecutivo.

☞ **Si richiama pertanto l'attenzione sul titolo dell'atto che dovesse pervenire da parte dell'istituto in quanto, il mancato pagamento entro 60 giorni delle somme risultanti da un avviso di addebito, comporta l'avvio dell'esecuzione forzata.**

Non sarà infatti più necessaria l'emissione della cartella da parte degli agenti della riscossione.

Considerata l'importanza della notifica, l'INPS elenca gli elementi essenziali che devono essere contenuti nell'atto a pena di nullità:

- il codice fiscale del contribuente;
- la tipologia del credito con l'informazione della gestione previdenziale di riferimento e, in caso di crediti derivanti da atto di accertamento dell'INPS o di altri Enti, l'indicazione degli estremi dell'atto e la relativa data di notifica;
- l'anno ed il periodo di riferimento del credito;
- l'importo del credito distinto per singolo periodo e ripartito tra quota capitale, sanzioni e interessi, ove dovuti;
- l'importo totale dei crediti contenuti nell'avviso comprensivi dei compensi del servizio di riscossione;
- l'indicazione dell'Agente della Riscossione competente in base al domicilio fiscale del contribuente alla data di formazione dell'avviso di addebito;
- la sottoscrizione, anche mediante firma elettronica, del responsabile dell'ufficio dell'Inps che ha accertato l'omissione contributiva e che ha emesso l'atto.

Infine, l'avviso riporterà l'intimazione ad adempiere al pagamento all'Agente della Riscossione in esso individuato, entro 60 giorni dalla sua notifica.

Tutti i riferimenti contenuti nelle norme che disciplinano le somme iscritte a ruolo devono intendersi applicabili anche all'avviso in esame.

Pertanto, qualora si ritenga che le somme richieste non siano in tutto o in parte dovute, il contribuente potrà **fare opposizione** davanti al Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, nella circoscrizione competente in base alla sede dell'INPS che ha emesso l'avviso **entro il termine di 40 giorni dalla data di notifica dell'avviso.**

IL SISTEMA DELLE DELEGHE INPS

La gestione sempre più massiccia dei dati INPS per via telematica, necessita di una corretta individuazione del soggetto legittimato ad operare per conto dell'azienda, soprattutto quando questa agisca per il tramite di intermediari abilitati.

Per questo motivo l'istituto ha diramato la circolare n. 28 del 8 febbraio 2011, con la quale illustra il sistema di deleghe che legittima i soggetti ad operare per via telematica tramite accreditamento e rilascio del Pin o a mezzo Carta nazionale dei servizi (Cns).

Le aziende che operano direttamente in modo autonomo dovranno semplicemente richiedere il rilascio del Pin alla sede INPS competente compilando l'apposito modulo allegato alla circolare in esame; la richiesta del Pin può essere effettuata anche on line accedendo al sito dell'INPS.

Il datore di lavoro che intende **delegare un proprio dipendente**, qualora non operi tramite Cns, deve prioritariamente accreditarsi nel sito mediante Pin e, successivamente, delegare il proprio dipendente mediante l'applicazione per la sub-delegazione presente nel sito INPS.

I Gruppi di imprese possono delegare la capogruppo allo svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro.

A tal fine i legali rappresentanti delle società collegate dovranno accreditarsi mediante Pin o Cns e, accedendo al sito dell'INPS, dovranno scegliere la funzione specifica per indicare il codice fiscale della società delegata agli adempimenti nei confronti dell'istituto.

I consulenti del lavoro e gli altri intermediari incaricati dai datori di lavoro ai sensi della l. n. 12/1979, possono operare mediante identificazione personale che avviene sulla base dell'interscambio di informazioni con gli albi nazionali di riferimento. Questi sono normalmente già in possesso di Pin che possono quindi continuare ad utilizzare.

La circolare INPS precisa che i soggetti abilitati sono solo quelli tassativamente elencati nell'art. 1 della l. n. 12/1979: sono pertanto esclusi i centri elaborazione dati.

☞ Per continuare ad operare, i consulenti del lavoro e gli altri intermediari abilitati devono munirsi della specifica delega disponibile nel sito dell'INPS.

A tal fine gli intermediari dovranno:

- a) Accedere al sito INPS - servizi per le aziende e consulenti – gestione deleghe - mediante Pin o Cns;
- b) Riempire il testo della delega con i propri dati e quelli del delegante;
- c) Stampare la delega e farla sottoscrivere dal delegante;
- d) Tornare nel sito INPS per validare la delega dichiarando, sotto la propria responsabilità, l'avvenuta sottoscrizione da parte del delegante.

L'intermediario si impegnerà a custodire presso di sé la delega, unitamente ad una fotocopia di un valido documento di identità del delegante, per tutto il periodo di vigenza della stessa, nonché nei 5 anni successivi, e ad esibirla a richiesta.

Qualora intendano delegare uno o più dei propri lavoratori dipendenti alla gestione degli adempimenti nei confronti dell'Istituto, gli intermediari dovranno utilizzare l'apposita applicazione per l'attribuzione delle sub-abilitazioni ad operare. Tali sub-abilitazioni potranno essere effettuate unicamente nei confronti dei dipendenti dell'intermediario.

Decorrenza

A decorrere dalle denunce contributive relative al periodo di paga "aprile 2011", il nuovo sistema di deleghe sarà pienamente a regime e non sarà più possibile operare in nome e per conto di un datore di lavoro in assenza di una delle sottoelencate condizioni:

- a) datore di lavoro (persona fisica o rappresentante legale di società – opera direttamente);
- b) dipendente abilitato dal datore di lavoro (delega mediante sub-abilitazione ad operare);
- c) società appartenente al gruppo (o dipendente di tale società appositamente abilitato), in base alla delega attribuita secondo le modalità sopra descritte;
- d) società cooperativa appartenente al consorzio (o dipendente di tale società appositamente abilitato), in base alla delega attribuita analogamente a quanto descritto per i gruppi di imprese;
- e) intermediario autorizzato ai sensi della legge 12/1979, munito di delega espressa da parte del datore di lavoro;

In tutti i casi sopra descritti, le persone incaricate dovranno ovviamente autenticarsi con il proprio PIN o CNS.

ASSUNZIONI A TERMINE IN SOSTITUZIONE DI MATERNITÀ

Con messaggio n. 1382 del 20 gennaio 2011, l'INPS risponde ad alcuni quesiti giunti con riferimento ai casi di assunzione di lavoratori di sostituzione di personale assente per congedo parentale (maternità) ai sensi dall'art. 4 l. 151/2001.

Tale disposizione consente:

- Di assumere con contratto a termine personale in sostituzione di lavoratori assenti per maternità;
- L'assunzione a termine può decorrere fino ad un mese prima dell'inizio del congedo, salvo periodi più ampi previsti dalla contrattazione collettiva;
- Nelle aziende che occupano meno di 20 dipendenti, per i lavoratori assunti in sostituzione di personale in congedo per maternità, spetta uno sconto della contribuzione a carico del datore di lavoro pari al 50% fino al compimento di 1 anno di vita del bambino.

La circolare si sofferma sul seguente caso specifico.

Una dipendente viene assunta un mese prima dell'inizio dell'astensione obbligatoria di una lavoratrice la quale, successivamente all'assunzione della sua sostituta ed entro il 7° mese di gestazione, presenta la domanda di flessibilità con conseguente slittamento di un mese dell'inizio dell'astensione obbligatoria.

In questo caso l'INPS sostiene che l'instaurazione del rapporto a tempo determinato è avvenuta in modo legittimo pertanto, anche la riduzione della contribuzione si può applicare, nelle aziende che occupano meno di 20 dipendenti, fin dall'inizio del rapporto di lavoro a termine.

CERTIFICAZIONE MEDICA DI MALATTIA DEL LAVORATORE

Dal mese di febbraio è entrato a regime il nuovo sistema di redazione della certificazione medica attestante la malattia del lavoratore.

Come già descritto nella Nostra circolare bimestrale, il nuovo sistema impone ai medici di compilare e inviare per via telematica, all'INPS, i certificati medici attestanti la malattia del lavoratore.

Contemporaneamente devono rilasciare al lavoratore una copia del certificato medico con il protocollo che identifica l'avvenuta trasmissione all'INPS del certificato.

☞ A fronte dell'emissione di questa certificazione, il lavoratore non è pertanto più tenuto ad inviare all'istituto, entro 2 giorni, copia del certificato di malattia.

Il Sistema informatico messo a disposizione dal Ministero dell'economia, una volta ricevuto il certificato, dovrebbe metterlo a disposizione dei datori di lavoro i quali possono:

1. Consultare o prelevare i certificati dal sito dell'INPS mediante accesso con Pin;
2. Richiedere l'invio della certificazione tramite posta elettronica certificata.

Allo stato attuale sono però ancora vigenti le disposizioni che impongono al lavoratore di inviare al datore di lavoro il certificato medico di malattia entro 2 giorni.

Si ritiene quindi che questo sistema sia ancora valido e che i lavoratori debbano continuare ad inviare la certificazione ai datori di lavoro nei termini di cui sopra.

Si auspica, a tale proposito, un intervento del Ministero del lavoro volto a chiarire il coordinamento delle norme che regolano la trasmissione della certificazione medica alla luce delle nuove disposizioni.

<p style="text-align: center;">ASSISTENZA FISCALE – NEL 2011 INVIO DEI 730-4 AI DATORI DI LAVORO DIRETTAMENTE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</p>

Già dall'anno 2010 i sostituti di imposta hanno ricevuto per via telematica, direttamente dall'agenzia delle entrate, il risultato contabile dell'assistenza fiscale tramite modello 730-4.

Tale meccanismo, entrato ormai a regime, vale anche per il corrente anno ma con provvedimento n. 26330/2011 del 25 febbraio 2011, il direttore dell'Agenzia delle Entrate dispone che

☞ **entro il 31 marzo 2011 tutti i sostituti di imposta, compresi coloro che hanno già adempiuto lo scorso anno, devono inviare all'Agenzia delle Entrate la comunicazione dell'utenza di ricezione in via telematica dei modelli 730-4.**

Riportiamo le istruzioni diramate dall'Agenzia delle entrate tramite il citato provvedimento.

1. *I sostituti d'imposta, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, che intendono ricevere direttamente i modelli 730-4 comunicano, entro il 31 marzo 2011, tale scelta utilizzando l'apposito modello di comunicazione approvato con il presente provvedimento.*
2. *I sostituti d'imposta che, per la ricezione dei modelli 730-4, si avvalgono di soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, comunicano entro il 31 marzo 2011, utilizzando l'apposito modello di comunicazione approvato con il presente provvedimento, il codice sede Entratel dell'intermediario prescelto.*
3. *I sostituti d'imposta appartenenti a un gruppo come indicato nell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che, per la ricezione dei modelli 730-4, si avvalgono di una società appartenente allo stesso gruppo, comunicano entro il 31 marzo 2011, utilizzando l'apposito modello di comunicazione approvato con il presente provvedimento, il codice sede Entratel della società incaricata.*
4. *I sostituti d'imposta effettuano la trasmissione del modello di comunicazione, anche avvalendosi di un intermediario incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni. I*

dati contenuti nel modello di cui al punto 1 sono trasmessi in via telematica secondo le specifiche tecniche approvate con il presente provvedimento.

Il modello di comunicazione approvato con il presente provvedimento deve essere presentato anche dai sostituti d'imposta che hanno già ricevuto negli anni precedenti i modelli 730-4 in via telematica dall'Agenzia delle entrate.

L'Agenzia delle entrate rende disponibile, ai soggetti che prestano l'assistenza fiscale, l'elenco dei sostituti d'imposta che hanno presentato la comunicazione entro il 31 marzo 2011.

☞ I datori di lavoro che affidano gli adempimenti relativi al personale ad un consulente dal lavoro, normalmente incaricheranno tale soggetto all'invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2011 nella quale sarà specificato che i 730-4 dovranno essere inviati al consulente stesso.

Una volta adempiuto a tale comunicazione il flusso dei dati sarà il seguente:

- entro il 30 giugno i caf e i professionisti abilitati che hanno prestato assistenza fiscale, comunicheranno per via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili delle operazioni; eventuali 730-4 integrativi andranno inviati entro il 10 novembre;
- l'Agenzia delle entrate, entro i 10 giorni successivi alle scadenze di cui al precedente punto, renderà disponibili i 730-4 per via telematica direttamente ai sostituti di imposta abilitati alle trasmissioni telematiche delle dichiarazioni o, in alternativa, ai loro intermediari abilitati alla trasmissione del 770 (consulenti del lavoro, ...).

☞ **Per realizzare tale flusso tutti i sostituti di imposta devono comunicare, entro il 31 marzo 2011 anche avvalendosi del proprio intermediario abilitato (consulente del lavoro,...) se:**

- intendono ricevere direttamente i risultati contabili dell'assistenza fiscale in quanto abilitati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni;
- intendono far pervenire i predetti risultati all'intermediario incaricato.

☞ **Riportiamo di seguito il calendario per l'assistenza fiscale nel 2011**

SCADENZA	ADEMPIMENTO
31 marzo	Il sostituto di imposta comunica all'Agenzia delle entrate la sede dove intende ricevere i 730-4 o il nominativo dell'intermediario autorizzato a ricevere i medesimi modelli.
2 maggio	L'assistito consegna al datore di lavoro che ha dichiarato la disponibilità a prestare assistenza fiscale diretta , il modello 730 compilato e sottoscritto allegando la busta chiusa contenente la scheda per la destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille (anche se la scelta non è stata effettuata).
31 maggio	L'assistito consegna al CAF o al professionista abilitato che rilasciano ricevuta: <ul style="list-style-type: none"> • il modello 730; • i modelli 730-1 anche se non ha effettuato la scelta per la destinazione del 8 per mille e del 5 per mille; • la documentazione fiscale necessaria allo svolgimento dell'assistenza.
31 maggio	Il sostituto di imposta che ha prestato assistenza fiscale diretta, consegna al lavoratore copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione, mod. 730-3.
15 giugno	Il CAF o il professionista abilitato consegnano all'assistito copia del mod. 730 elaborato e il mod. 730-3 con la liquidazione delle imposte.
30 giugno	Il CAF o il professionista abilitato e i sostituti che hanno operato l'assistenza fiscale diretta, trasmettono direttamente all'Agenzia delle entrate in via telematica il mod. 730 con il risultato delle dichiarazioni.

	Entro 10 giorni successivi al ricevimento dei risultati contabili da parte di CAF e intermediari abilitati, l'Agenzia delle entrate rende disponibili i modelli 730-4 ai sostituti di imposta o ai loro intermediari abilitati.
Retribuzione di competenza del mese di luglio	I datori di lavoro procedono al conguaglio, in busta paga, degli importi a debito o a credito evidenziati nei modelli 730-4 (730-3 nel caso di assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto) che proseguirà nei mesi successivi nei casi di rateazione o di incapacienza.
30 settembre	Entro questa data l'assistito comunica al proprio datore di lavoro sostituto di imposta, l'eventuale riduzione o l'annullamento della seconda o unica rata di acconto in scadenza a novembre
25 ottobre	Entro questa data il contribuente può presentare al CAF o al professionista incaricato il 730 integrativo
10 novembre	CAF e professionisti abilitati comunicano al contribuente il risultato del 730 integrativo; i risultati vanno comunicati anche all'Agenzia delle entrate che li invierà ai sostituti di imposta entro i successivi 10 giorni.
Nel mese di novembre	Il sostituto di imposta trattiene l'eventuale seconda o unica rata di acconto.

CONTRIBUTI 2011 ARTIGIANI -E COMMERCianti - GESTIONE SEPARATA

Con la circolare n. 34 del 10 febbraio 2011 l'INPS ha confermato che per il 2011 le aliquote contributive di artigiani e commercianti rimangono invariate, variano invece le retribuzioni minime imponibili.

Per le categorie in esame il reddito minimo soggetto a contributi aumenta passando da euro 14.334,00 per il 2010 a **euro 14.552,00** per il 2011 mentre l'aliquota contributiva rimane del **20,00** per gli artigiani e del **20,09** per i commercianti.

Con le tabelle che seguono riassumiamo la situazione contributiva relativa al **2010 e al 2011**.

ANNO 2010		ARTIGIANO		COMMERCIANTE	
reddito 2009		Titolare collab. con età maggiore o uguale a 21 anni	Collaboratori di età inferiore a 21 anni (3)	Titolare collab. con età maggiore o uguale a 21 anni	Collaboratori di età inferiore a 21 anni (3)
Fino a Euro(1)	14.334,00	20,00%	17,00%	20,09%	17,09%
Successivi	28.030,00	20,00%	17,00%	20,09%	17,09%
Successivi (2)	28.243,00	21,00%	18,00%	21,09%	18,09%
Massimale (2)	70.607,00				

- 1) Imponibile minimo sul quale l'INPS calcola i contributi fissi e invia i relativi modelli di pagamento, nei modelli è compreso anche il contributo di maternità pari a Euro 7,44 (0,62 mensili).
- 2) Per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 iscritti dal 1996 o successivamente, il massimale per il 2010 è di **Euro 92.147,00** tale importo non è frazionabile a mese, quindi l'importo indicato in tabella per Euro 28.243,00 diventa per questi ultimi pari **Euro 49.783,00**;

3) Riduzione applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie 21 anni.

ANNO 2011		ARTIGIANO		COMMERCIANTE	
reddito 2010		Titolare collab. con età maggiore o uguale a 21 anni	Collaboratori di età inferiore a 21 anni (3)	Titolare collab. con età maggiore o uguale a 21 anni	Collaboratori di età inferiore a 21 anni (3)
Fino a Euro(1)	14.552,00	20,00%	17,00%	20,09%	17,09%
Successivi	28.490,00	20,00%	17,00%	20,09%	17,09%
Successivi (2)	28.695,00	21,00%	18,00%	21,09%	18,09%
Massimale (2)	71.737,00				

- 1) Imponibile minimo sul quale l'INPS calcola i contributi fissi e invia i relativi modelli di pagamento, nei modelli è compreso anche il contributo di maternità pari a Euro 7,44 (0,62 mensili).
- 2) Per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 iscritti dal 1996 o successivamente, il massimale per il 2011 è di **Euro 93.622,00** tale importo non è frazionabile a mese, quindi l'importo indicato in tabella per Euro 28.695,00 diventa per questi ultimi pari **Euro 50.580,00**;
- 3) Riduzione applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie 21 anni

Importo minimo da versare

In conseguenza di quanto indicato l'importo minimo annuo da versare per il 2011, compresi i 7,44 euro per maternità, è così determinato:

ARTIGIANO		COMMERCIANTE	
Titolare collab. con più di 21 anni	collaboratori fino a 21 anni	Titolare collab. con più di 21 anni	collaboratori fino a 21 anni
2.917,84	2.481,28	2.930,94	2.494,38
243,15 al mese	206,77 al mese	244,25 al mese	208,87 al mese

Per i periodi inferiori all'anno solare, i contributi sono rapportati a mese.

Importo massimo da versare

L'importo massimo annuo da versare per il 2011, esclusi i 7,44 euro per maternità, è così determinato:

ARTIGIANO		COMMERCIANTE	
Titolare collab. con più di 21 anni	collaboratori fino a 21 anni	Titolare collab. con più di 21 anni	collaboratori fino a 21 anni
14.641,79	12.489,68	14.706,35	12.554,24

Soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.95 iscritti dal 1996

19.237,64	16.428,98	19.321,90	16.513,24
------------------	------------------	------------------	------------------

Per i periodi inferiori all'anno solare, i contributi sono rapportati a mese.

Meccanismo di versamento

L'importo minimale viene versato anche in assenza di reddito tramite i relativi moduli di versamento che l'INPS invia all'iscritto. Detti versamenti vanno effettuati in quattro rate scadenti al giorno sedici dei mesi di, maggio, agosto, novembre e febbraio.

In sede di dichiarazione dei redditi il contribuente dovrà calcolare l'eventuale importo dovuto in eccedenza rispetto al minimale e versarlo con le stesse scadenze previste per le imposte dovute con la dichiarazione dei redditi.

Ulteriori precisazioni

Il contributo previdenziale deve essere calcolato su **tutti i redditi d'impresa** e non solamente su quello che dà titolo all'iscrizione INPS (eventuali perdite riducono l'imponibile).

La regola del reddito minimo non si applica agli **affittacamere** e ai **produttori di assicurazione** del terzo e quarto gruppo, iscritti alla gestione speciale commercianti, questi soggetti versano i contributi calcolandoli sul reddito effettivo con relativa maggiorazione per maternità (0,62 euro mensili).

Scadenze: I contributi fissi scadono il **16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2011 e 16 febbraio 2012** mentre i contributi dovuti sulla quota eccedente il minimale vanno versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche (saldo, 1° acconto e 2° acconto).

Nel caso di **impresa familiare**, i contributi fissi dovuti dai collaboratori si sommano a quelli del titolare mentre i contributi oltre il minimale sono versati separatamente.

Per i **soci di S.r.l.** iscritti alle gestioni artigiani o commercianti, la base imponibile è determinata dal reddito dichiarato ai fini fiscali dalla società e teoricamente attribuibile al socio sulla base della quota di partecipazione agli utili.

Periodi inferiori all'anno

Per artigiani e commercianti con contribuzione anteriore al 1 gennaio 1996 il minimale e il massimale sono frazionabili a mese.

Per artigiani e commercianti con inizio dell'attività in data successiva al 31 dicembre 1995 il minimale e il massimale contributivo non sono frazionabili a mese.

Riduzioni

Godono della riduzione del 50% artigiani e commercianti con più di 65 anni d'età già pensionati INPS (non titolari di pensione di reversibilità) previa presentazione della relativa richiesta (rif. Circ. 63 del 17.3.98 e Circ. 33 del 15.2.1999 e circ. 175 del 29.7.1998).

I versamenti vanno arrotondati all'unità di Euro, sia gli acconti che il saldo.

Aliquote contributive soggetti iscritti alla gestione separata INPS

Nella tabella che segue riepiloghiamo le aliquote contributive INPS dovute dai soggetti iscritti alla gestione separata ex art. 2 c. 26 della legge 35/1995 che sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno

Tabella anno 2011 – riferimento circolare INPS n. 30 del 9 febbraio 2011

Soggetto	Limite di reddito	Aliquota IVS	Maggiorazione per maternità, malattia, ass. nucleo familiare	Aliquota totale
Privo di altra gestione pensionistica	93.622,00	26%	0,72%	26,72%
Pensionato o iscritto in altra gestione pensionistica		17%	----	17,00%

LA GIURISPRUDENZA**CONTRATTO DI APPALTO*****Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 23495 del 19 novembre 2010***

I contratti di appalto nascondono talvolta una mera interposizione di manodopera in violazione delle disposizioni di legge che regolano il lavoro interinale.

La sentenza citata ribadisce un indirizzo giurisprudenziale consolidato in base al quale la utilizzazione, da parte dell'appaltatore, di macchine e attrezzature fornite dall'appaltante, dà luogo ad una presunzione legale assoluta di appalto illecito solo quando l'apporto dell'appaltatore è marginale e i mezzi direttamente forniti dall'appaltate siano in misura assolutamente prevalente.

CONTRATTO DI AGENZIA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA***Tribunale di Milano 16 luglio 2010 n. 9344***

La sentenza richiamata sostiene la forza e la validità della clausola risolutiva espressa pattuita in un contratto di agenzia, rispetto alla quale il giudice non deve indagare se la causale addotta sia o meno grave al punto da causare la risoluzione del rapporto.

Nel caso specifico le parti avevano sottoscritto una clausola che prevedeva la risoluzione del contratto qualora l'agente non avesse raggiunto, nella sua zona, un determinato livello di fatturato.

Ebbene, la contrazione del fatturato era causata dal trasferimento di un primario cliente. In una simile fattispecie la clausola risolutiva esplica comunque la sua validità salvo per l'agente la possibilità di dare prova di avere esperito ogni sforzo e ogni tentativo per raggiungere, comunque, il fatturato pattuito.

CONTRATTO DI AGENZIA E PATTO DI NON CONCORRENZA***Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 19586 del 16 settembre 2010***

Il patto di non concorrenza post contrattuale stipulato con riferimento ad un contratto di agenzia, è sottoposto alla disciplina dell'art. 1751-bis del c.c.

Questo, diversamente da quanto previsto dalla disciplina vigente per il rapporto di lavoro subordinato, dispone che il patto deve essere limitato alla stessa zona, clientela, beni o servizi oggetto del mandato.

Qualora l'eventuale patto di non concorrenza fosse stipulato per una zona più ampia di quella definita del mandato di agenzia, il patto conserva la sua validità che viene però ricondotta nell'ambito territoriale del contratto originario.

La sentenza sostiene inoltre un altro importante principio e cioè, queste norme sono sottratte alla disponibilità delle parti e non possono essere derogate nemmeno dalla contrattazione collettiva.

CONTROLLI SUI DIPENDENTI***Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 23303 del 18 novembre 2010***

La sentenza ammette il controllo dell'operato dei lavoratori attraverso personale di agenzie investigative che, fingendosi clienti di un negozio, verificavano il corretto operare dei commessi e la regolarità della riscossione dei corrispettivi.

Tale attività non viola, infatti, le norme che regolano il controllo a distanza dei lavoratori attraverso l'installazione di apparecchiature.

Il controllo, anche se occulto, attraverso un'organizzazione gerarchica interna all'azienda o attraverso personale investigativo esterno, non è paragonabile al divieto posto dall'art. 4 dello statuto dei lavoratori.

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE**Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 313 del 10 gennaio 2011**

È importante segnalare questa sentenza in quanto ammette, al fine di valutare la gravità e la proporzionalità del provvedimento disciplinare che consiste nel licenziamento del lavoratore, di tenere conto anche provvedimenti disciplinari inflitti al lavoratore più di 2 anni prima del licenziamento.

La pronuncia è particolarmente importante in quanto sostiene che tale valutazione non confligge con l'art. 7 dello statuto dei lavoratori il quale dispone che non può tenersi conto ad alcun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.

CORRISPETTIVO PER LAVORO STRAORDINARIO FORFETTIZZATO**Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 542 del 12 gennaio 2011**

La sentenza stabilisce che il corrispettivo per il lavoro straordinario forfettizzato corrisposto per un lungo periodo senza una concreta correlazione con l'entità del lavoro effettivamente svolto, costituisce un superminimo entrato a far parte della retribuzione ordinaria del lavoratore e, come tale, non può essere ridotto unilateralmente dal datore di lavoro.

SCADENZARIO LAVORO MARZO 2011

Le scadenze di seguito riportate sono di carattere generale non potendo adeguarsi alle specifiche esigenze di tutte le aziende, l'elenco pertanto non può considerarsi esaustivo di ogni e qualsiasi adempimento in scadenza.

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
MARZO 2011	01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	<u>16</u>	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	<u>31</u>			

Giovedì 31 INPS UniEMens	M A R	Scade il termine per l'invio telematico del flusso dei dati previdenziali (dati retributivi e dati utili per il calcolo dei contributi) all'INPS riferito al mese di febbraio
Giovedì 31 ENASARCO	M A R Z O	Scade il termine per il versamento all'ENASARCO da parte delle case mandanti, dei contributi per il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto, calcolati sulle provvigioni maturate nell'anno solare precedente e contestuale invio all'ente dell'elenco degli aventi diritto con l'indicazione del numero di posizione e degli importi.
Giovedì 31 Sostituti d'imposta comunicazione per ricezione dati 730/4.	M A R Z	Scade il termine per l'invio telematico della comunicazione dei sostituti d'imposta per ricevere i mod. 730/4 tramite, Entratel o un intermediario abilitato. Vedi articolo nel presente notiziario.

SCADENZARIO LAVORO APRILE 2011

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
APRILE 2011				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Lunedì 11 DATORI DI LAVORO DOMESTICO		Scade il termine per versare all'INPS la contribuzione relativa al 1°trimestre 2011.
Lunedì 11 DIRIGENTI DEI SETTORI COMMERCIO SPEDIZIONE, TRASPORTO	A P R I L E	Scade il termine per versare i contributi di previdenza ed assistenza integrative per i dirigenti del commercio (fondo Negri, Besusso, Pastore) relativi al 1°trimestre 2011.
Lunedì 18 VERSAMENTO UNIFICATO: I.R.P.E.F. RITENUTE LAVORO DIPENDENTE LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI I.N.P.S. LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTO DOVUTO PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA	A P R I L E	Scade il termine per versare in via telematica: Le ritenute operate nel mese di marzo 2011 sui: compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002 –1012 - 1004). L'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di marzo, la rata delle addizionali determinate in sede di conguaglio di fine anno per coloro i quali procedono alla rateazione, la rata dell'acconto dell'addizionale comunale. compensi di lavoro autonomo e provvigioni (cod. 1038 - 1040). I contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente. il contributo per compensi ad amministratori, collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, venditori porta a porta e professionisti privi di cassa corrisposti nel mese di marzo 2011;
LIBRO UNICO		Scade il termine per le registrazioni da effettuare sul libro unico del lavoro.
Mercoledì 20 PREVINDAI - PREVINDAPI		Scade il termine per il versamento dei contributi di previdenza integrativa per i dirigenti di aziende industriali relativi al 1°trimestre 2011.
Sabato 30 COMUNICAZIONI AGLI AGENTI	A P R	Scade il termine (previsto dagli accordi economici, collettivi di industria, commercio, piccola industria e artigianato) per inviare a

E RAPPRESENTANTI	I L E	ciascun agente o rappresentante il conto delle provvigioni del 1° trimestre solare.
Sabato 30 ENASARCO – AGENTI	A P R I L E	Scade il termine entro il quale le case mandanti devono inviare ai propri agenti l'estratto conto della contribuzione versata all'ENASARCO relativamente al 2010.
Sabato 30 (termine posticipato al 2 maggio) ASSISTENZA FISCALE	A P R	Scade il termine, per i lavoratori, per presentare il mod. 730 al datore di lavoro che ha dichiarato la disponibilità ad effettuare l'assistenza fiscale
Sabato 30 INPS UniEMens	A P R I	Scade il termine per l'invio telematico del flusso dei dati previdenziali (dati retributivi e dati utili per il calcolo dei contributi) all'INPS riferito al mese di marzo

SCADENZARIO LAVORO MAGGIO 2011

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
MAGGIO 2011						01
02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Sabato 30 (termine posticipato al 2 maggio) ASSISTENZA FISCALE	M A G G	Scade il termine, per i lavoratori, per presentare il mod. 730 al datore di lavoro che ha dichiarato la disponibilità ad effettuare l'assistenza fiscale
Martedì 17 VERSAMENTO UNIFICATO RATEAZIONE PREMIO INAIL I.R.P.E.F. RITENUTE LAVORO DIPENDENTE		<p>Scade il termine per versare in via telematica:</p> <p>Scade il termine per il pagamento della seconda rata relativa all'autoliquidazione del premio INAIL.</p> <p>M A G G I O</p> <p>Le ritenute operate nel mese di aprile 2011 sui: A compensi per lavoro dipendente e assimilati G (cod. 1001 – 1002 – 1012 - 1004). G L'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF I trattenuta in sede di conguaglio per fine O rapporto nel mese di aprile, la rata delle addizionali determinate in sede di conguaglio di fine anno per coloro i quali procedono alla rateazione, la rata dell'acconto dell'addizionale</p>

LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI		comunale.
I.N.P.S.		compensi di lavoro autonomo e provvigioni (cod. 1038 – 1040).
LAVORO DIPENDENTE		I contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente
CONTRIBUTO DOVUTO PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA	M A G G I O	Il contributo per compensi ad amministratori, collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, venditori porta a porta e professionisti privi di cassa corrisposti nel mese di aprile 2011;
LIBRO UNICO		Scade il termine per le registrazioni da effettuare sul libro unico del lavoro.